



TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 43

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 5

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che alla data 1° novembre 1934-XIII erano in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa, possono conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, purché siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Versione in vigore dal 30 maggio 1938 secondo Normattiva, non più in vigore dal 14 ottobre 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-43-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-5/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it